



**RINNOVO CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO
SITUAZIONE AL 17 GIUGNO 2014**

Dopo diversi mesi di confronto nella serata di martedì 17 giugno si sono bruscamente interrotte le trattative per il rinnovo del CCNL TDS.

La Confcommercio, valutato che non c'erano le condizioni per arrivare alla sigla dell'ipotesi di Accordo per il rinnovo contrattuale, ha comunicato alle OO.SS. la rottura del negoziato anticipando che l'effetto di questa decisione avrà le medesime ripercussioni anche sul tavolo aperto con le Confederazioni CGIL-CISL-UIL sul tema della rappresentanza.

Il confronto sul rinnovo del CCNL pur marcando ancora alcune distanze sui temi dei Contratti a Termine, Flessibilità e conciliazione tempi di vita e di lavoro pareva comunque indirizzato ad una sua positiva definizione.

Pur non entrando nel merito delle altrui difficoltà, avremmo preferito, come Fisascat, arrivare al termine della discussione con un testo scritto e soprattutto far pronunciare la Confcommercio anche sulla proposta salariale al fine di essere posti nella condizione di poter fare una valutazione complessiva del confronto.

La Fisascat comunque nelle prossime settimane metterà il proprio impegno nel tentativo di far ricucire il dialogo, per far riprendere il confronto con l'obiettivo di una conclusione positiva del rinnovo del CCNL TDS.

Per opportuna conoscenza, per le relative riflessioni e per informare correttamente le nostre RSA/RSU ed i lavoratori, vi alleghiamo una sintesi dello stato del negoziato prima della rottura.

BILATERALITA'

- Vengono ridefiniti i compiti di Ebinter ed E.B. Territoriali, il loro funzionamento e il finanziamento, sulla base di quanto concordato **nell'accordo sulla governance** del 19 marzo 2014;
- **EST E QUAS**: viene **tolta l'alternativa** di "assicurare le medesime prestazioni" lasciando invece "l'elemento distinto" che sarà rivalutato; Viene prevista una verifica annuale sull'impatto economico di **Quas**;

CLASSIFICAZIONE

- Disciplinato il **settore ICT** con 24 nuove figure professionali e stabiliti i profili professionali per l'accesso all'apprendistato nel settore;
- Disciplinate la figura del meccanico specializzato al 4° livello e integrata la figura dello specializzato provetto al 3° livello, nel **settore auto**;
- Disciplinata al terzo livello la figura per il raccordo organizzativo del reparto quando assente il caporeparto;
- Prevista una **commissione tecnica** per studiare le figure professionali appartenenti al settore "**servizi**" (assicurativi, finanziari, consulenza, marketing, ecc);

Confcommercio aveva altresì chiesto:

il passaggio per l'addetto vendita dal 5° al 4°, e l'aiutante commesso, a 24 mesi in luogo dei 18, per tutta la durata del CCNL.

previsione del 5° livello per operatore nei magazzini farmaci senza conoscenza del prodotto.

Il Sindacato ha rigettato entrambe le richieste

MDL

Contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione

- Viene previsto in via sperimentale per **disoccupati da almeno sei mesi**, una nuova forma contrattuale "**Contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione**" della durata di 12 mesi; con la previsione di uno o due livelli inferiori rispetto a quello spettante, e se confermato a tempo indeterminato, altri 24 mesi a un livello inferiore non computabile ai sensi dell'art.72, PT da 16 a 18 ore;

Rimane ancora da definire la percentuale dei lavoratori assumibili con questa tipologia di contratto (Confcommercio l'ha sparata grossa proponendo il 40% per le imprese con più di 15 dipendenti e libera assunzione sotto tale limite).

- **Conferma** in servizio di almeno il 20% degli **apprendisti** prevista attualmente dalla recente Legge c.d. "Poletti", per le imprese al di sopra dei 50 dipendenti è estesa anche alle imprese al di sotto di tale limite;
- **Sempre per gli apprendisti** in caso di interventi o interpretazioni modificative in materia, da parte Ministeriale, le Parti si impegnano ad incontrarsi per armonizzare le norme;
- la platea dei **PT a 8 ore** per il sabato o la domenica viene allargata anche a lavoratori non studenti fino ai 25 anni di età compiuti;
- il lavoro a **tempo determinato in località turistiche** potrà essere definito al secondo livello di contrattazione;

CONCILIAZIONE

- Viene riconosciuta **un'aspettativa** di 30 giorni per le **adozioni internazionali**
- Vengono **esonerati** dal lavoro domenicale i **portatori di handicap**
- Richiesta part time post maternità al termine della fruizione di ferie e permessi residui;

Sul tavolo c'è ancora la nostra richiesta di frazionare su base oraria la fruizione del congedo per maternità e quella di Confcommercio di programmazione mensile dell'uso dei permessi L.104.

QUADRI

- Viene allungato il preavviso per il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza, allungato da 45 a 60 gg, ovvero, da 70 ad 80 per chi ha carichi di famiglia.

ORARIO DI LAVORO – FLESSIBILITA'

- Sono fatti salvi gli accordi vigenti
- La norma è sperimentale per la durata del CCNL;
- Per l'attivazione della flessibilità viene prevista una **procedura informativa** e di confronto con le RSA/RSU nelle imprese > di 30 dipendenti che si esaurirà entro il termine di 30 giorni;
- Per il monitoraggio dell'utilizzo di tale strumento nelle imprese in cui siano assenti RSA/RSU la comunicazione verrà inviata agli Enti Bilaterali Territoriali;
- La flessibilità può essere usata per una percentuale massima del% **in più e in meno** delle ore settimanali per massimo 16 settimane, recuperabili entro le successive 16 settimane; l'utilizzo della flessibilità oltre le 16 settimane, viene demandato ad accordi sindacali di 2° livello con l'applicazione delle previsioni della norma ancora vigente;
- se al termine del periodo rimangono **ore in eccesso**, vengono accantonate come i ROL e pagata la maggiorazione straordinaria;
- se al termine del periodo rimangono **ore in difetto**, queste possono essere assorbite dai ROL (no ex festività) fino a 52 ore per lavoratori in imprese fino a 15 dipendenti e fino a 64 ore per lavoratori in imprese > 15 dipendenti;
- per la contabilizzazione della flessibilità in eccesso o in difetto il contatore delle ore rimarrà attivo per 18 mesi, successivamente si procederà al pagamento delle eventuali ore in eccesso o all'azzeramento di eventuali ore in difetto;

la percentuale massima di flessibilità, individuata da Confcommercio del 30% è ancora discutibile.

MALATTIA

- Il tema può essere oggetto di accordi di livello aziendale;

SALARIO

- Da approfondire